Allegato "A" al N. 4059 di Fascicolo

S T A T U T O

TITOLO I Denominazione, Oggetto sociale, Sede e Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Acer Servizi S.r.l.".

Art. 2 - Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto sociale la valorizzazione di patrimoni immobiliari propri o conferiti da ACER Bologna.

L'oggetto sociale è perseguito attraverso l'espletamento delle seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) programmazione, progettazione e realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione immobiliare;

b) perizie e stime su immobili;

c) attività tecniche e catastali;

d) gestione di beni immobili per conto terzi;

e) acquisto, vendita e permuta di immobili;

f) stipulazione e gestione dei contratti di locazione;

g) gestione di condomini;

h) assunzione, come soggetto passivo, di qualsivoglia

forma di prestito e finanziamento, stipulazione di mutui, richiesta di fidi.

La società svolge inoltre tutte le attività e le operazioni direttamente o indirettamente strumentali e comunque connesse all’oggetto sociale, nessuna esclusa.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente. Il cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune è di competenza dell’organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, senza rappresentanza stabile, succursali, agenzie ed uffici.

Il domicilio dei soci, dei componenti dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo e di revisione, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Ciascuno degli interessati deve comunicare alla società i cambiamenti del proprio domicilio: in mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

TITOLO II Capitale sociale, quote di partecipazione e finanziamento dei soci, trasferimento delle partecipazioni, recesso ed esclusione del socio

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Le quote di partecipazione dei soci al capitale possono anche non essere proporzionali ai rispettivi conferimenti, purchè il valore dei conferimenti non sia complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti beni in natura, crediti o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimento avente per oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestata a

garanzia possono essere sostituite dal socio, in qualsiasi tempo, con il versamento presso la società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti; salva diversa decisione dei soci, si presumono infruttiferi.

E' attribuita alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

In caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 2482 bis, primo comma c.c., può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dal secondo comma del medesimo articolo.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Ai sensi dell'art. 2481 bis, primo comma c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno

concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Art. 6 - Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come meglio specificato infra.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore deve riferirsi al capitale economico dell'azienda, ossia tener conto della situazione

patrimoniale della società, della sua redditività, del valore corrente dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Il socio che intende procedere all'alienazione totale o parziale della propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese: la comunicazione dovrà contenere l'ammontare della partecipazione che egli intende alienare, le generalità

del cessionario, il corrispettivo convenuto e le modalità di pagamento.

I soci destinatari dovranno esercitare il diritto di prelazione a ciascuno di essi spettante a mezzo di lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risposta affermativa da parte di più soci, la prelazione sarà esercitata in proporzione della partecipazione posseduta da ciascuno. Se qualcuno degli aventi diritto a prelazione non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia stato esercitato da alcuno, ovvero nel caso in cui esso sia stato esercitato solo parzialmente, la partecipazione potrà essere liberamente alienata.

Art. 7 - Recesso del socio

Il recesso è ammesso soltanto per le cause espressamente previste dalla legge ed inderogabili dall'autonomia

privata.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., all'organo amministrativo, a tutti gli altri soci e, se nominato, all'Organo di controllo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non previsto, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il recesso; se si tratta di un fatto diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione del socio perviene alla sede della società.

Non è ammesso il recesso parziale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro sessanta giorni dall’esercizio del recesso viene eliminata la causa che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 8 - Esclusione del socio

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, non

sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO III Assemblea

Art. 9 - Decisioni dei soci e convocazione

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l'approvazione del bilancio integrato/corredato della relazione sul governo societario richiesta ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative

alla struttura ed all’oggetto della società o comunque quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
In relazione a tutti gli organi societari è fatto divieto all’Assemblea di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti di tali organi.
E' fatto divieto all’Assemblea di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria prestate ai sensi dell'art. 2466 comma 5 c.c. siano scadute o divenute inefficaci), non può partecipare alle decisioni dei soci.
Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate all'art. 2479 - 2° comma numeri 4 e 5, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla

legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o in Europa.

In caso di impossibilità o di inattività di tutti gli amministratori, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato o anche da un socio.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza (e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima) a tutti gli aventi diritto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (e così a mezzo PEC o lettera raccomandata anche a mano o via fax oppure via e-mail) fatto pervenire agli aventi diritto alla residenza o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti nei documenti sociali.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora in cui si svolge l’assemblea nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservare agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 - Svolgimento dell'assemblea

L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico,

dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti, assistita da un segretario, anche non socio, designato da chi presiede.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) devono essere presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvedono a formare e sottoscrivere il verbale;

b) deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria o assimilata) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire e nei quali deve essere predisposto un foglio delle presenze.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Art. 11 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza può essere conferita ai componenti dell'organo amministrativo o ai sindaci o al revisore se nominati.

Art. 12 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel

libro delle decisioni dei soci e comunicato ai componenti degli organi amministrativo e di controllo (se nominato) non presenti all'assemblea.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E’ comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento

della sede sociale all’estero.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368 comma 3 c.c.

Salvo quanto previsto nel presente articolo le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte

di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

E' ammesso il rilascio di delega.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 14 - Amministratori

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato

ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti dell’azienda controllante.

Salva diversa decisione dei soci, non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se per qualsiasi causa, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione, e i consiglieri rimasti devono, entro 10 (dieci) giorni, convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti

gli altri amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

I soci, inoltre, possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa.

Se all'atto della nomina non viene stabilito alcun compenso, l'incarico si presume gratuito.

E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente, con la sola funzione di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento: la durata della loro carica è stabilita dal

consiglio che li elegge, ma non può essere superiore alla durata in carica del consiglio stesso.

Il presidente, o il vice presidente, presiede le riunioni del consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del presidente o, se nominato, del vice presidente, presiederà l'amministratore più anziano tra i presenti.

Il consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Art. 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il presidente o, se nominato, il vice presidente, convoca il consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dal presidente del Collegio Sindacale, se nominato, o dal Sindaco unico.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche in difetto di formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia o in Europa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da due membri, al presidente non è attribuito il voto prevalente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 – Deleghe e amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall’assemblea.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

In caso di amministrazione congiunta, gli amministratori non possono compiere singolarmente alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali

per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 20 - Rappresentanza della società

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 21 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore generale individuando una persona con elevate competenze professionali e adeguata esperienza.

Nell’atto di nomina sono determinati la forma contrattuale del rapporto tra il Direttore Generale e Società, la durata dell’incarico ed il trattamento economico, nei limiti di legge.

Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società ed esercita le attribuzioni ed i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione o previsti dal Codice Civile e dalle altre leggi.

TITOLO V Sindaco e controllo dei conti

Art. 22 – Sindaco e revisione legale dei conti

Le funzioni di controllo e di revisione sono affidate a un unico Organo di controllo e di revisione monocratico.

Si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale e sul revisore legale dei conti previste in tema di società per azioni.

L'assemblea che nomina l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione ne determina il compenso spettante.

TITOLO VI Bilancio ed Utili

Art. 23 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ai sensi di legge.

Il bilancio sarà sottoposto alla approvazione della assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società o comunque quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Gli utili netti, dedotto almeno il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa deliberazione dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal momento della loro esigibilità saranno considerati prescritti a favore della società.

TITOLO VII Disposizioni Finali

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea stabilisce, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

Se all'atto della nomina non viene stabilito alcun compenso, l'incarico si presume gratuito.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaco Unico o Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.)

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.